

ALLEGATO TECNICO

Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione delle attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, quarto periodo, lettera a-bis), della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni.

1. Introduzione

1.1 Definizioni

- a) Sistema "Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP)", il sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire con efficienza l'intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.), strutturando in modo organizzato l'attività delle unità eroganti per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni, interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure di gestione dell'erogazione, degli accessi e delle relative informazioni, supportando modalità di programmazione dell'offerta e comunicazione ai cittadini;
- b) "canale di accesso", ogni canale che consente di fruire dell'accesso al Sistema CUP;
- c) "postazione", la postazione attraverso la quale viene assicurato il collegamento in rete per il supporto all'organizzazione delle attività libero professionale intramuraria, sia mediante voce che mediante dati (postazione informatizzata).
- d) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale".
- e) "Carta di Identità Elettronica (CIE)", il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare, di cui all'articolo 66 del CAD;
- f) "Carta Nazionale dei Servizi (CNS)", il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 66 del CAD;
- g) "Linee guida nazionali del Sistema CUP", documento sul quale è stata sancita l'Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 52/CSR del 29 aprile 2010);
- h) "Linee guida nazionali sul Fascicolo Sanitario Elettronico", documento sul quale è stata sancita l'Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 19/CSR del 10 febbraio 2011).

1.2 Caratteristiche generali

Entro il 30 settembre 2013 deve essere reso disponibile in rete una sistema di software gestionale che permetta la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni, la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e che consenta l'effettuazione dei pagamenti con tracciatura dell'incasso. Tale sistema software dovrà essere unico almeno a livello aziendale ed dovrà essere utilizzato dai punti di prenotazione e riscossione della struttura aziendale o, nelle sedi esterne, direttamente dal professionista autorizzato alla libera professione (o da suo delegato).

In tal senso Ministero della Salute ha emanato in data 21 febbraio 2013 il decreto non regolamentare ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettere a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni a cui si rifanno le presenti disposizioni.

Le modalità gestionali definite per la prenotazione / riscossione / erogazione valide per gli spazi interni ed esterni dovranno essere sotto il diretto controllo delle Aziende in materia di informazione.

Tali modalità gestionali dovranno garantire che:

- le agende di prenotazione siano configurate, sotto il controllo diretto del personale aziendale, in stretta coerenza con l'attività autorizzata in termini di fascia oraria e tempo unitario delle singole prestazione;
- le prenotazioni degli appuntamenti siano attribuite solo ex ante anche con accettazione contestuale, mentre non è possibile fare registrazioni ex post, e sullo schema di agenda predefinito al fine di permettere il preventivo governo dei volumi;

- sia effettuato l’inserimento in tempo reale dell’orario effettivamente reso in libera professione, dei pazienti visitati e delle prestazioni effettivamente erogate, la registrazione del pagamento;
- per quanto riguarda i pagamenti presso studi professionali esterni alle strutture aziendali la riscossione sia effettuata esclusivamente con sistemi di pagamento tracciabili, e che la strumentazione necessaria alla riscossione (POS) sia messa a disposizione dal professionista.

2. Modalità tecniche

2.1 Modalità di connessione

La Regione Emilia Romagna, in considerazione del livello elevato di informatizzazione delle Aziende Sanitarie e della copertura di rete disponibile su tutto territorio regionale, adotta esclusivamente quale modalità di connessione la “connessione dati”.

L’infrastruttura di rete per il collegamento in dati è realizzata preferibilmente con una connessione ai sensi delle regole stabilite dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e, comunque, garantendo le misure di sicurezza di cui al punto 2.3 successivo.

2.2 Servizio di prenotazione

I processi e le funzionalità del servizio di prenotazione da garantire sono riconducibili a quelli supportati dai Sistemi CUP, come individuati nelle Linee guida nazionali del Sistema CUP.

2.3 Funzionalità

Le funzionalità da garantire sono:

N.	Funzionalità	Utilizzatore
1	configurazione agenda professionista inserimento, modifica, cancellazione di: a) prestazioni erogabili, b) tariffe, c) tempo unitario per prestazione, d) fasce orarie autorizzate)	Operatore aziendale
2	gestione appuntamenti professionista inserimento, modifica, cancellazione appuntamento)	Operatore aziendale e/o professionista
3	Riscossione mediante canali gestiti dall’azienda diretta in studio online	Operatore aziendale Professionista cittadino
4	Riscontro di erogazione delle prestazioni effettivamente svolte	Professionista o operatore aziendale

2.4 Elementi informativi da garantire

Gli elementi informativi minimi da garantire e le relative caratteristiche sono:

N.	Funzionalità	Dato	Caratteristiche dato
1	configurazione agenda professionista	Dati anagrafici professionista (cognome, nome, codice fiscale)	
		prestazioni erogabili	Secondo codifica nomenclatore regionale o codifica comunque connessa univocamente a nomenclatore
		Tempo unitario prestazione (i tempi non possono discostarsi in maniera significativa dai tempi attribuiti alle medesime prestazioni in SSN)	In minuti
		Tariffa	Secondo quanto autorizzato
		Articolazione fascia oraria	Secondo quanto autorizzato

N.	Funzionalità	Dato	Caratteristiche dato
2	gestione appuntamenti	Codice identificativo appuntamento	
		Dati identificativi paziente	Codice fiscale obbligatorio
		Data ora appuntamento	
		Prestazioni prenotate	Secondo codifica nomenclatore regionale o codifica comunque connessa univocamente a nomenclatore
		Data inserimento appuntamento	
		Tracciatura	Data/ora/operatore che ha inserito/modificato il dato
4	Registrazione dei dati di pagamento	Codice identificativo appuntamento	
		Data ora pagamento	
		importo	
		Canale di pagamento	
		Tracciatura	Data/ora/operatore che ha inserito/modificato il dato
		Estremi identificativi della transazione di pagamento	<i>Codice transazione bancaria</i>
3	Riscontro erogazione prestazioni svolte	Codice identificativo appuntamento	
		Data e ora erogazione	
		Prestazioni svolte	

2.5 Raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico

Ai fini dell'accesso del professionista al Fascicolo Sanitario Elettronico, istituito ai sensi dell'articolo 12 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si applicano le Linee guida nazionali sul Fascicolo sanitario elettronico e quanto previsto dal regolamento art. 12, comma 7, L. 221/2012. Il professionista, in regime di libera professione può accedere al fascicolo sanitario del paziente secondo le abilitazioni definite e previo consenso del paziente acquisito anche oralmente e registrato dal professionista all'atto dell'accesso. I referti prodotti in regime libero professionale possono confluire nel fascicolo del paziente, previo consenso dell'interessato.

2.6 Modalità di trattamento

I trattamenti dei dati sono ammessi solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, quarto periodo, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, e dovranno pertanto essere effettuati con i soli dati personali effettivamente necessari, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

L'azienda sanitaria è titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

I professionisti sono responsabili del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Gli operatori che trattano i dati sono incaricati del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Gli operatori, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2.7 Misure di sicurezza

Le operazioni sui dati personali del cittadino, necessarie per l'adempimento alle disposizioni di cui al presente decreto, rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici: pertanto le modalità e le soluzioni necessarie per assicurare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati

dovranno in ogni caso essere adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel relativo Disciplinare tecnico (Allegato B).

Per il trattamento dei dati, l'azienda sanitaria prevede;

- utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati (protocolli Https SSL - secure socket layer);
- idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati e archiviati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione;
- idonei sistemi di autenticazione per gli incaricati, quali carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, ovvero di altri strumenti che consentono l'individuazione del soggetto che accede al servizio, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, fermo restando l'obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;
- opportuni profili di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad esempio, in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati);
- separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dagli altri dati personali trattati per scopi amministrativo – contabili
- completa tracciatura delle modifiche dei dati (utente/data/ora), con possibilità esclusiva di cancellazione logica e non fisica.

La riservatezza dei dati viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1, del CAD.

Nel caso di accesso per via telematica al sistema di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1, le postazioni informatizzate devono in ogni caso garantire l'erogazione dei servizi di cui ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché delle Linee guida nazionali sul Fascicolo sanitario elettronico.

3. Infrastruttura applicativa regionale

La Regione mette a disposizione un applicativo informatico per la gestione dell'attività libero professionale, utilizzabile sia all'interno delle sedi aziendali che presso sedi esterne autorizzate per l'esercizio della libera professione in "intraoemia allargata".

Al fine della messa in esercizio e conduzione del sistema la regione provvede a:

- a) formare gli operatori delle aziende individuati, fornire un supporto di formazione in e-learning per tutti i professionisti autorizzati alla libera professione
- b) fornire un servizio di Help Desk;

L'infrastruttura applicativa regionale corrisponde ai requisiti di cui al paragrafo 2.